

ATTUAZIONE ITALIANA DEL REGOLAMENTO UE 2016/1011 – SUGLI INDICI UTILIZZATI COME BENCHMARK IN STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI FINANZIARI O PER MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI DI INVESTIMENTO

Riforma degli indici di riferimento per i finanziamenti a tasso indicizzato: nuova metodologia di calcolo.

Il 27 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ("**Decreto 207/2023**"), finalizzato al recepimento nell'ordinamento italiano della Raccomandazione CERS/2011/3 e all'attuazione dell'articolo 23, lettera b), paragrafo 7, e dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 ("**Regolamento Benchmark**").

L'articolo 3 del Decreto 207/2023 ha attuato l'articolo 28(2) 1 del Benchmark Regulation, introducendo - con effetto dal 10 gennaio 2024 - un nuovo articolo *118-bis* nel Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "**Testo Unico Bancario**").

Le variazioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("*Benchmark Regulation*"), in vigore dal gennaio 2018, successivamente integrato e recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 118-bis del Testo Unico Bancario, hanno determinato un processo di revisione dei tassi interbancari di riferimento per i finanziamenti a tasso indicizzato (*Interbank Offered Rates* o IBOR).

Gli IBOR (detti anche tassi *benchmark*) sono utilizzati quali indici e parametri di riferimento per la determinazione degli interessi nelle operazioni di finanziamento a tasso indicizzato (ivi incluse le operazioni di leasing finanziario) e l'EURIBOR è, allo stato, l'indice più comunemente usato dagli operatori del settore finanziario.

Attualmente la metodologia di calcolo dell'EURIBOR è in fase di revisione al fine di rendere tale tasso conforme alla *Benchmark Regulation* e pertanto, in vista della relativa modifica, è stato richiesto agli operatori del settore di inserire delle clausole di sostituzione (le c.d. clausole *fallback*) nella relativa documentazione contrattuale avente ad oggetto finanziamenti indicizzati.

Tali clausole *fallback* sono finalizzate ad identificare un indice di riferimento alternativo che possa trovare applicazione laddove l'indice di riferimento attualmente applicato non sia eventualmente più disponibile a seguito di disposizioni assunte da parte di un'autorità competente in conformità con quanto previsto ai sensi della *Benchmark Regulation*, in modo tale da consentire un'ordinata transizione dal vecchio al nuovo indice, di contenuto economicamente coerente con quello che non sarà più oggetto di rilevazione.

Al riguardo, al fine di minimizzare il rischio che uno o più tassi *benchmark* possano essere dismessi nonostante il fatto che operazioni di finanziamento indicizzate a tale tasso risultino in essere al momento di tale evento, BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ha aggiornato la propria documentazione contrattuale con l'obiettivo di assicurare la continuità dei contratti qualora tali IBOR non fossero più oggetto di rilevazione.

In particolare, nell'ottica di gestire un'ordinata transizione dagli indici di riferimento attuali a quelli sostitutivi e con l'intento di salvaguardare il più possibile la coerenza delle nuove

previsioni contrattuali con quelle del contratto originario (di modo che – qualora le clausole *fallback* trovassero applicazione – i nuovi contratti risultino indicizzati ad un tasso congruo, trasparente e giusto), BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. ha proceduto ad introdurre nella propria documentazione contrattuale una clausola *fallback* volta a prevedere che qualsiasi riferimento, contenuto nel contratto di leasing finanziario indicizzato, al relativo “*Indice di Riferimento*” debba intendersi inclusivo del riferimento all’“*Indice di Riferimento Sostitutivo*” che troverà applicazione – unitamente ad un “Margine di Aggiustamento” - al verificarsi di un “Evento Sostitutivo”, così come meglio indicato nella clausola *fallback* alla quale viene fatto integrale rimando.

Per “*Indice di Riferimento Sostitutivo*” si intende, infatti, il valore del parametro sostitutivo che troverà applicazione nel caso in cui una autorità competente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, un’autorità di vigilanza e/o la Banca Centrale Europea) ovvero l’ente amministratore autorizzato alla fornitura dell’Indice di Riferimento dichiarino pubblicamente che (i) l’Indice di Riferimento non è più fornito o cesserà di essere fornito, (ii) non è o non sarà più consentito l’uso dell’Indice di Riferimento, ovvero (iii) l’Indice di Riferimento non sia più del tutto rappresentativo del mercato sottostante in conformità con le raccomandazioni e/o linee orientative che fossero eventualmente emanate da qualsiasi autorità.